

Processo a dio

Rodolfo Bettiol

avvocato e docente universitario

Farò semplicemente alcune considerazioni sulla sentenza del processo a Verdigione collocandole in una prospettiva più vasta.

Il secolo scorso, il dibattito verteva intorno a questo prolema: è il processo strumento di difesa del diritto o strumento di difesa della società? Si potrebbe pensare che sia una distinzione estremamente sottile: in fondo il diritto non è che l'espressione dei rapporti che regolano una determinata società. Tuttavia questa distinzione è molto rilevante ai fini pratici.

La Gorgone resta tale con il velo o senza, però se le si toglie il velo la Gorgone pietrifica. Il velo è dato dalla certezza delle regole del gioco, in questo caso dalla certezza delle regole del gioco processuale, e dalla certezza della distinzione fra ciò che è lecito e ciò che è illecito, distinzione fondamentale per la sicurezza individuale, per l'esplicazione di qualsiasi attività personale.

Oggi la posta in gioco in Italia è ancora questa nell'amministrazione della giustizia e in particolar modo della giustizia penale: vogliamo una vita sociale condotta secondo regole certe, determinate, conoscibili e conosciute, o vogliamo che valutazioni soggettive, quali il bene o il male, siano rimesse non al legislatore, non alla volontà generale, ma rimesse all'arbitrio del magistrato? Questo è il punto fondamentale che va valutato, perché allorquando si assuma non la difesa del diritto ma la difesa della società, come oggetto di tutela del processo, ne deriva anzitutto che le regole del gioco processuale non sono più rispettate, si tende a superarle.

Vediamo nel caso di specie l'utilizzazione di un giudizio per direttissima quando non sussistevano in nessun caso i presupposti di legge vuoi perché si era già esperita un'istruzione sommaria, vuoi perché comunque erano indispensabili speciali indagini incompatibili con il rito per direttissima, vuoi perché l'applicazione sostanziale della legge penale viene travolta, cioè, in definitiva, il parametro di riferimento del giudicante non è criterio normativo ma un criterio del tutto extranormativo e cioè una valutazione di bene, di male, una valutazione astratta da criteri probatori precisi, per cui si dice che in definitiva quel fenomeno, quel soggetto sono fatti socialmente nocivi e quindi io devo colpirli al di là del problema che quel fenomeno, quella persona rientrino o meno in illeciti penali sotto il profilo della tassatività della fattispecie penale.

Un processo non può avere come oggetto la definizione di ciò che è bene o di ciò che è male, ma dovrebbe avere come oggetto la realizzazione o meno di un fatto certo e determinato, commesso da un determinato soggetto.

Un commento che si può fare alla sentenza Verdiglione (faccio un riferimento all'ambientazione culturale e ideologica e un riferimento all'inosservanza del rito) è che ci troviamo di fronte a una sentenza che ha un approccio ideologico - e non può essere diversamente - al fenomeno che viene a giudicare. Approccio puramente ideologico che falsifica le premesse e le conclusioni.

Anzitutto in riferimento al transfert. Vi si dice che il rapporto fra psicanalista e analizzato crea una condizione di soggezione tale che un soggetto si trova in una situazione che determina la riduzione delle capacità intellettive e volitive. Quindi qualunque cosa faccia in quello stato è soggetto incapace, e chi induce a una determinata azione risponde ai sensi del Codice Penale, se vi è un interesse patrimoniale, quanto meno per circonvenzione d'incapace.

Io non sono in grado di giudicare sotto un profilo scientifico quanto sia valido questo approccio, tuttavia mi pare un approccio ideologico. È chiaro che vi sono rapporti umani particolarmente emotivi, ma se così fosse, allora dovremmo dire che deve rispondere di circonvenzione d'incapace ogni fanciulla che induca l'innamorato a sposarla, perché evidentemente vi è uno stato emotivo tale da indebolire le capacità d'intendere e di volere.

Quindi l'affermazione del tribunale non trova un riscontro nella scienza, è un'affermazione puramente apodittica. E che sia apodittica è dimostrato dal fatto che poi, nel caso di specie, altri analisti, persone adulte, istruite, che hanno raggiunto un certo processo di maturazione della propria personalità, si viene ad affermare che si sono trovate improvvisamente in uno stato di soggezione determinata dal grande possessore, da chi ha questa capacità di transfert.

Una seconda premessa, oggetto di critica, è una conseguenza diretta della concezione assunta del transfert. Vi è un'identificazione fra qualità di amministratore di società e capo carismatico. Non so di preciso che cosa voglia dire capo carismatico, senza dubbio si tratta di una definizione puramente emozionale che in realtà non ha alcun significato concreto. Potremmo fare l'esempio del Giappone dove per lungo tempo vi è stata una distinzione fra potere effettivo e potere legale. Il potere legale era quello dell'imperatore, il potere effettivo era quello dello Shogun. Si dice che evidentemente l'umanità ha bisogno di un simbolo del potere, ma in quanto simbolo denuncia già come il potere effettivo in realtà non sussista. Però questa concezione di carisma come strumento di potere effettivo comporta conseguenze precise.

Nella sentenza si dice espressamente "Emerge all'evidenza il ruolo carismatico del Verdiglione che nella posizione di analista degli analisti era in grado di esercitare un concreto e capillare controllo in ordine a tutte le attività della Fondazione e alle vicende personali di ciascun membro".

Questa frase è estremamente indicativa. Qui in definitiva si assume l'onniscienza e l'onnipotenza di un uomo. Essendo un uomo onnisciente e onnipotente ne consegue che ogni fatto va riportato alla sua responsabilità.

In definitiva se un uomo è dio tutto ciò che succede va riportato alla sua volontà.

Questa premessa ideologica se fosse un fatto estraneo a un dibattito giudiziario avrebbe poca importanza. Qui però ha conseguenze pratiche e dolorosamente pratiche: data l'onniscienza e data l'onnipotenza tutto ciò che gli altri hanno commesso comporta la responsabilità di Verdiglione. L'onniscienza e l'onnipresenza si legano alla predestinazione, quindi alla responsabilità di chi ha creato il mondo.

Mi sembra più che contestabile che altri nella vicenda in concreto abbiano commesso reati. Quello che m'interessa è rilevare alcuni aspetti di approccio ideologico. Facciamo pure l'ipotesi di seduzioni illecite o minacce da parte di altri analisti nei confronti dei loro analizzati per indurre gli stessi a partecipare al progetto della Fondazione. Da questa ipotetica affermazione non si può trarre la conseguenza che per fatti costituenti reato vi sia una responsabilità a titolo di concorso di Verdiglione stesso. Infatti per affermare una responsabilità concorsuale in un fatto tipico commesso da altri, occorre la sussistenza di due elementi fondamentali: 1) un contributo causale quantomeno sotto il profilo dell'agevolazione del compimento del fatto; 2) la coscienza e volontà di tale contributo causale.

Non troviamo nella sentenza nessuna affermazione o indicazione di una prova che vi sia stata istigazione nel caso concreto a usare minaccia, oppure ad abusare del preteso stato di deficienza psichica. Neppure troviamo motivata nell'impugnata sentenza alcuna affermazione circa la consapevolezza della minaccia o dell'abuso altrui al momento in cui veniva posto in essere quell'atto di disposizione patrimoniale che poi viene classificato sotto il profilo dell'estorsione, della truffa, della circonvenzione d'incapace.

Nessuna prova di questo genere viene indicata nella sentenza. La dimostrazione di responsabilità si poggia sulla ripetizione del ruolo del capo carismatico: cioè il ruolo darebbe luogo a una presunzione assoluta di tutti gli elementi della sussistenza della fattispecie concorsuale, cioè si risponde del fatto altrui perché si è dato un contributo volontario alla realizzazione dell'evento stesso.

La valutazione che emerge è questa: la premessa è un fatto evanescente, il cosiddetto carisma, al quale segue l'onnipotenza e l'onniscienza che sono francamente delle caratteristiche piuttosto opinabili in presenza di ciascun uomo per quanto possa essere di valore e abile.

Da ciò si trae una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria di colpevolezza. Questo sotto il profilo tecnico viene a integrare una forma di responsabilità oggettiva, cioè una forma di responsabilità penale al di là del dolo o della colpa. È vero che nel Codice Penale vi sono alcune ipotesi di responsabilità oggettiva, ma è pur vero che queste ipotesi sono limitate e comunque presuppongono il compimento di un'azione dolosa in ordine alla quale si verifica poi un evento più grave, e questa non è certo l'ipotesi nel caso in specie.

La sentenza segue quello che può essere definito il clima proprio della fase dell'emergenza, cioè della giurisprudenza che è emersa nel periodo dell'emergenza. In base a questa giurisprudenza si è affermato che il capo dell'associazione illecita era responsabile di tutti gli illeciti commessi dai

membri dell'associazione anche se nelle parti più disparate d'Italia. Questo orientamento, cessata la fase dell'emergenza terroristica, è stato superato dalla stessa Corte di Cassazione perché era un orientamento contrario al principio della personalità della responsabilità penale ed erano inammissibili nell'ambito del procedimento penale presunzioni di colpevolezza fondate sulla sola qualità di capo di un'organizzazione illecita.

Dico questo *mutatis mutandis*, perché è appena il caso di ricordare che qui, fino a prova contraria, abbiamo a che fare con società civili e non certo con associazioni a delinquere, bande armate e così via.

In conclusione, sotto un profilo tecnico, qual è il vizio più macroscopico della sentenza? Quello per cui la responsabilità concorsuale viene affermata su premesse puramente ideologiche e inesistenti in materia di fatto.

E va ricordato ancora che queste ricostruzioni in fatto appaiano più che contestabili, e che avrebbero dovuto essere oggetto di una verifica che peraltro sarebbe stata incompatibile con il rito adottato.

Il grosso rischio che vi è oggi in Italia è quello che il giudice non assuma una posizione di terzietà di fronte al fatto da giudicare già a livello d'inquirente, e poi successivamente a livello di giudicante, ma che l'approccio a un determinato fenomeno sia un approccio ideologico e cioè un approccio fondato su una distinzione metagiuridica tra bene e male e non su una distinzione tra ciò che è lecito e ciò che è illecito in riferimento alla norma.

Quindi il caso Verdiglione è uno dei tanti casi in Italia che rientrano nel problema più globale che si torni anche nel nostro paese a un processo con regole certe e determinate, con la salvaguardia di tutti i diritti della difesa, con criteri di riferimento per il giudizio che siano criteri normativi e tassativi e non approcci ideologici alla realtà.

Milano, dicembre 1986
